

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 27/2014

*Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Prot.

**Partenza - Roma, 31/12/2014
Prot. 37 / 0022088 / MA007.A001**

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico competente.*

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.

L'interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che *"tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l'attività di "medicina del lavoro" riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall'art. 13"*, chiede di sapere se *"risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008"*.

Al riguardo si osserva che l'art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) *dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;*
- b) *libero professionista;*
- c) *dipendente del datore di lavoro.*

INTERPELLO N. 27/2014

Al successivo comma 3 che *“il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.

Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione *“ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale”*.

Stante la previsione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all'attività di *“sorveglianza sanitaria”* e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell'opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell'art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l'effettuazione dell'attività di medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI

Giuseppe Piegari